DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1964

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 2049, 2120, 3050)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(64/569/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio [2], ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

Viste le richieste del 28 giugno e 20 dicembre 1962, nonché quelle del 25 marzo 1963, presentate dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FB 154.967,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico, previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 [4],

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 15 settembre 1959 al 16 gennaio 1962 compreso, sotto la responsabilità e a carico dell'« Œuvre nationale des Invalides de Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 di detto regolamento ;

Considerando che tali richieste sono state validamente presentate nei termini stabiliti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che, dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili, risulta che la somma di FB 9.677 riguarda spese che non hanno alcuna relazione con le necessità attinenti alla rieducazione professionale e non rientrano nel quadro delle spese ammesse dall'articolo 5 del regolamento n. 9, e che una somma pari a FB 13.304 riguarda spese per materiali e salari del personale sostenute per operazioni di rieducazione professionale effettuate presso imprese senza che vi fosse stata una gestione separata, come prescritto dall'articolo 5, sub b) ; che tali importi devono pertanto essere dedotti dall'importo richiesto ; che d'altra parte risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, che soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento, e che la parte residua delle richieste, dopo deduzione dei due importi sopramenzionati, soddisfa alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9 e, in particolare, dagli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'« Œuvre nationale des Invalides de Guerre (O.N.I.G.) » previa deduzione di un importo di FB 22.981 (13.304 + 9.677), e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta pertanto a FB 154.967 — FB 22.981, cioè a FB 131.986 ;

Considerando che nel parere del 10 luglio 1964 il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato conclusioni identiche per i motivi sopramenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo dal Regno del Belgio per le spese sostenute dall'« Œuvre nationale des Invalides de Guerre » (O.N.I.G.), ente iscritto nell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, per operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 15 settembre 1959 al 16 gennaio 1962 compreso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino alla concorrenza di

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.

un ammontare ridotto a FB 131.986. La parte eccedente tale importo non è conforme a dette disposizioni.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a FB 131.986 (pari a circa 2.640 u. c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 1964
concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore del Regno del Belgio per le spese relative ad operazioni di rieducazione professionale

(Fascicoli FSE nn. 2119 e 3051)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(64/570/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, ed in particolare l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo (1), modificato dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (2), ed in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (3),

Viste le richieste del 20 dicembre 1962 e del 25 marzo 1963, presentate dal Regno del Belgio, in ordine alla concessione di un contributo del Fondo sociale europeo per spese relative ad operazioni di rieducazione professionale per un importo complessivo di FB 5.000,

Vista la decisione della Commissione del 13 dicembre 1961, relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto all'articolo 18 del regolamento n. 9 (4),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 10 luglio 1964,

Considerando che le richieste in questione riguardano, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, le operazioni di rieducazione professionale effettuate nel periodo dal 21 giugno 1960 al 10 novembre 1961 compreso, sotto la responsabilità e a carico dell'« Office national de l'Emploi (O.N.E.) », con la partecipazione finanziaria dell'« Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre (O.N.A.C.) », organismi inseriti nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 di detto regolamento, e che riguardano le spese sostenute da quest'ultimo ente ;

Considerando che tali richieste sono state presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9 ;

Considerando che, dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di rieducazione professionale in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste all'articolo 4 di tale regolamento ; che le richieste sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 9 e, in particolare, degli articoli 5 e 20 ;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'« Œuvre nationale des anciens combattants et victimes de la guerre (O.N.A.C.) », e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta, pertanto, a FB 5.000;

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(2) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(3) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(4) GU n. 8 del 1°. 2. 1962, pag. 144/62.